



REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ ODONTOIATRICA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI TREVISO, PER L’AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.

BOZZA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica e supporto all'attività odontoiatrica, presso la Casa Circondariale e l'Istituto Penale Minorile di Treviso, per il periodo di 36 mesi. I suddetti Istituti Penitenziari sono ubicati rispettivamente in via Santa Bona n. 5/B e Via Santa Bona n. 5/C, 31100 – Treviso.

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina le caratteristiche della gestione del servizio.

ARTICOLO 2 PERIODO CONTRATTUALE, PROROGA E RINNOVO

Il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

In caso di anticipata esecuzione in via d'urgenza il servizio dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, fino a quando l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana non abbia provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto e ciò fino al limite massimo di 12 mesi dalla scadenza.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, allo scadere del contratto, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo massimo di 24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, o migliorative, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ULSS n. 2 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio e il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

ARTICOLO 3 PERIODO DI PROVA

Per i primi 6 (sei) mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo quanto previsto dal presente documento, l'ULSS n. 2 Marca trevigiana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova l'Appaltatore si impegna comunque ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Qualora l'Appaltatore non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana incamererà la cauzione definitiva.

Per l'individuazione del nuovo contraente l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana potrà anche interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La comunicazione di mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi sei mesi.

Decorsi positivamente i primi sei mesi, il periodo di prova si intenderà pienamente superato, senza necessità di formale comunicazione in merito.

ARTICOLO 4

QUANTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE, ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a fornire un servizio di assistenza infermieristica ed odontoiatrica mediante l'utilizzo di infermieri iscritti all'ordine OPI ed in possesso dell'attestato BLS, e assistenti di studio odontoiatrico (ASO), da svolgersi all'interno della Casa Circondariale e dell'Istituto Penale Minorile di Treviso.

E' previsto un impegno complessivo di 7 (sette) giorni alla settimana (compresi i festivi), articolato, orientativamente, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Il servizio dovrà essere garantito durante tutte le settimane dell'anno.

Nella tabella a seguire vengono indicate, a mero titolo orientativo, le figure professionali attualmente impegnate nel servizio, la fascia oraria ed i giorni della settimana di svolgimento del servizio.

Figure professionali attualmente impegnate nel servizio	Fascia oraria giornaliera	Giorni della settimana
2 infermieri	7:00-14:00	Tutti i giorni, festivi inclusi
1 infermiere	14:00-18:00	Tutti i giorni, festivi inclusi
2 infermiere	18:00-22:00	Tutti i giorni, festivi inclusi
1 assistente di studio odontoiatrico	08:00-17:00	Martedì e Giovedì
1 coordinatore infermieristico	08:00-13:00	dal lunedì al venerdì

In ogni caso il servizio dovrà essere svolto nei giorni, negli orari e secondo le modalità concordate con il Direttore dell'UOSD Sanità Penitenziaria.

Si precisa che i due Istituti Penitenziari sono ubicati all'interno della stessa area recintata, anche se distinti.

Il percorso dalla Casa Circondariale all'infermeria dell'Istituto Penale Minorile prevede il superamento di n. 4 (quattro) cancelli all'interno della Casa Circondariale, l'attraversamento di un viale (sempre all'interno dell'area recintata), nonché n. 4 (quattro) cancelli all'interno dell'Istituto Penale Minorile.

In caso di urgenza/emergenza durante il turno lavorativo e per la sola somministrazione della terapia serale prescritta alla popolazione dell'Istituto Penale Minorile nella fascia oraria 20:00-20:30, il personale sanitario incaricato potrà fruire del passaggio dalla Casa Circondariale all'Istituto Penale Minorile, anche attraverso il cosiddetto "5° cancello" che permette di bypassare la portineria di quest'ultimo Istituto.

L'appaltatore dovrà prevedere a proprie spese un sistema autonomo ed elettronico, dotato di scheda SIM, di rilevamento delle presenze del proprio personale in servizio (timbratura con badge), attraverso apposito timbratore installato presso il corridoio medico-infermieristico della Casa Circondariale.

Fermo restando che il servizio oggetto del presente capitolato speciale non possa essere svolto prescindendo dal coordinamento con tutte le attività svolte all'interno dell'UOSD Sanità Penitenziaria, l'Appaltatore procederà in piena autonomia, con proprie risorse e con l'assunzione del rischio a proprio carico.

L'Appaltatore, pertanto, avrà la completa autonomia di gestione del proprio personale.

Sono fatti salvi i controlli che l'Azienda ULSS potrà effettuare con le modalità indicate nei successivi articoli del presente documento.

L'Appaltatore, in ogni caso, dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni, procedure, protocolli, linee guida e istruzioni operative destinati a disciplinare le attività svolte all'interno dell'UOSD Sanità Penitenziaria, il cui Direttore e/o suo Delegato, fornirà tutte le pertinenti informazioni in merito, agli eventuali interessati.

Il personale infermieristico dovrà svolgere tutte le attività di carattere assistenziale, organizzativo ed amministrativo previste dal D.M 739/94 ed in particolare:

- preparare, somministrare e distribuire i farmaci secondo le indicazioni dei medici, seguendo le buone prassi consolidate (assunzione a vista assicurandosi l'avvenuta deglutizione del farmaco);
- assicurare la gestione della terapia farmacologica tramite cartella informatizzata POINTCAR:
 - distribuire della terapia farmacologica ai piani detentivi;
 - eseguire le medicazioni programmate, le terapie iniettive, infusionali ed enterali;
 - effettuare i monitoraggi della pressione arteriosa, gli stick glicemici, i prelievi ematici, urinari, gli ECG etc;
 - curare la registrazione di tutta le terapia farmacologica prescritta (stupefacenti e non);
- garantire l'organizzazione per l'approvvigionamento dei farmaci, dei beni sanitari e non, attraverso il programma informatico Navision in dotazione all'Azienda ULSS;
- la compilazione e la corretta tenuta dei registri di carico e scarico entro 24 ore dalla somministrazione dei farmaci stupefacenti gestiti dal programma GEDI di CIDITECH secondo la modalità informatica;
- garantire l'approvvigionamento ed il ritiro dei farmaci stupefacenti, secondo specifica procedura dell'Azienda ULSS;
- in caso di urgenza, garantire autonomamente (con mezzo dell'Appaltatore) il ritiro di farmaci/presidi presso i vari servizi dell'Azienda ULSS (ad es. Dipartimento di Prevenzione per ritiro vaccini, Farmacia per ritiro farmaci urgenti e/o stupefacenti che richiedono ritiro immediato, Ingegneria Clinica per sostituzioni immediate o riparazioni urgenti di dispositivi elettromedicali, ecc.);
- curare il ripristino e il riordino degli ambulatori, nonché il controllo mensile delle scadenze dei farmaci, dei presidi e delle apparecchiature sanitarie e la corretta custodia degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie; verificarne periodicamente il buon funzionamento e l'eventuale necessità di manutenzione, secondo apposita check list mensile presente nella specifica procedura dell'Azienda ULSS 2;
- nei giorni feriali scaricare dal programma informatico TALETE i referti e farli visionare al Responsabile della UOSD Sanità Penitenziaria;
- garantire la corretta tenuta delle cartelle cartacee (archiviazione esami, referti vari, ecc...);
- collaborare con la UOSD Sanità Penitenziaria in situazioni di ordinaria attività e di urgenza, nonché essere di supporto alle attività di telemedicina;
- effettuare le prenotazioni e le programmazioni delle visite specialistiche interne (comprese le prestazioni radiologiche), esterne e di ricovero utilizzando il programma Cupweb;
- controllare la corretta custodia e la pronta disponibilità del materiale per l'emergenza/urgenza ed il buon funzionamento dei defibrillatori, secondo apposita check list giornaliera presente nella specifica procedura dell'Azienda ULSS 2;
- aderire alle procedure/protocolli/linee guida operative dell'Azienda ULSS 2, in particolare della Medicina Penitenziaria;
- conservare (con particolare attenzione alla tutela della privacy) e riprodurre a richiesta la documentazione clinica del detenuto;
- garantire l'asporto dei rifiuti speciali come previsto dalla normativa, anche mediante lo stoccaggio in apposita area dedicata, contattando periodicamente la ditta appaltatrice;
- assicurare la consegna dei campioni biologici presso l'area di ingresso/portineria, secondo le modalità stabilite dall'Azienda ULSS. In caso di esami urgenti svolti in orari e tempi diversi da quelli di routine, l'infermiere e/o il coordinatore garantirà la consegna diretta del campione presso il Laboratorio aziendale, assicurando comunque almeno la presenza di un infermiere in turno;
- assicurare, durante l'orario di servizio, la formazione annuale ai detenuti (piantoni) individuati dalla Direzione Penitenziaria, che svolgono le attività di assistenza di base;
- espletare ogni altra funzione propria del profilo di infermiere.

Le principali attività da svolgere e sopra elencate non sono esaustive ma esemplificative del servizio da garantire.

L'Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.) dovrà svolgere tutte le attività di carattere assistenziale, organizzativo ed amministrativo previste dalla D.G.R.V. n. 257 dell'08 marzo 2019 ed in particolare:



- sanificare e sanitizzare l'ambiente di lavoro;
- preparare, decontaminare, disinfettare e riordinare l'area dell'intervento clinico;
- gestire materiali e strumentario utilizzato durante le sedute secondo la procedura "Processo di ricondizionamento del riunito odontoiatrico e dei dispositivi medici riutilizzabili nella medicina penitenziaria";
- eseguire settimanalmente il controllo delle scadenze e lo stoccaggio dei farmaci, materiali dentali, dello strumentario e delle attrezzature relativi allo studio odontoiatrico;
- collaborare con il Coordinatore infermieristico per l'approvvigionamento dei farmaci e dei presidi medico chirurgici per lo studio odontoiatrico ;
- collaborare nella gestione dei rifiuti speciali;
- assistere l'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria;
- assistere la persona, per quanto di competenza, ad affrontare eventuali disagi durante l'intervento;
- gestire le procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita attraverso il gestionale Point Car;
- gestire le prenotazioni attraverso la richiesta di visita del detenuto ("domandina" cartacea) e il calendario degli appuntamenti in collaborazione con l'odontoiatra;
- gestire lo schedario delle persone assistite attraverso il gestionale Point Car;
- gestire la documentazione clinica e il materiale radiografico e iconografico delle persone assistite.

Le principali attività da svolgere e sopra elencate non sono esaustive ma esemplificative del servizio da garantire.

Non è ammesso alcun ritardo nell'avvio del turno e, in caso di urgenza, l'Appaltatore deve garantire la propria attività sino a conclusione dell'intervento in corso al momento del termine del turno.

L'Appaltatore dovrà utilizzare i sistemi software/gli applicativi attualmente in uso all'Azienda ULSS 2 e/o forniti dalla Regione/Ministero. La dotazione software e hardware viene garantita dall'Azienda ULSS 2.

Con riferimento agli strumenti software impiegati nell'esecuzione del servizio, si rinvia alla policy aziendale reperibile nella intranet e si precisa che ad ogni utente autorizzato vengono assegnati un username (nome utente) ed una password (parola chiave). Username e password sono utilizzati come meccanismi di autenticazione per accedere alle funzionalità dei sistemi. L'utente è tenuto a preservare la segretezza della propria password al fine di impedire abusi da parte di altri utenti. Analogamente, ogni accesso alle funzionalità dei sistemi deve essere eseguito utilizzando esclusivamente il proprio identificativo, che deve pertanto essere considerato strettamente personale.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di controllo su eventuali utilizzi incongrui di mezzi e strumenti ed eventuali contestazioni formeranno oggetto di contraddittorio con riserva di richiesta di risarcimento del danno.

Il personale addetto all'esecuzione del servizio dovrà essere identificabile secondo le modalità operative stabilite dall'Azienda ULSS 2 e in accordo con la UOSD Sanità Penitenziaria.

Il personale dell'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento riguardoso e corretto, conforme alle regole dell'Ordinamento Penitenziario, alle norme ed al regolamento interno dell'Istituto Penitenziario e di non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto stesso. La Direzione degli Istituti Penitenziari potrà allontanare gli infermieri che contravvengono a tali regole, previa richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile dell'UOSD Sanità Penitenziaria.

L'Appaltatore si impegna a garantire momenti di aggiornamento (concordati con l'Azienda ULSS) – formazione specifica del proprio personale finalizzata all'attività oggetto di appalto, da realizzarsi al di fuori dell'attività di servizio richiesta, senza costi aggiuntivi per l'Azienda ULSS.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e delle buone prassi assistenziali ed alla tutela dei dati personali e della privacy, delle leggi sulla sicurezza del lavoro e del codice di comportamento dell' Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

Risulta necessario che l'Appaltatore garantisca continuità nelle prestazioni eseguite con un elevato livello di professionalità tramite anche uno stretto e dinamico rapporto di collaborazione e comunicazione con l'Azienda ULSS 2 ed i suoi responsabili.

ARTICOLO 5 COORDINAMENTO INFERMIERISTICO

L'Appaltatore dovrà individuare sin dal momento dell'avvio del servizio un Coordinatore Infermieristico (preferibilmente in possesso del Master in Management per il Coordinamento delle Professioni Sanitarie o con adeguata esperienza in coordinamento infermieristico) che garantisca l'organizzazione dell'attività e quale interfaccia con l'Azienda ULSS 2, con potere decisionale e gestionale, al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio.

L'Azienda ULSS 2 all'inizio del servizio individuerà un proprio coordinatore referente infermieristico di riferimento.

Il Coordinatore infermieristico dovrà essere presente 5 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 08:00 alle ore 13:00. In ogni caso l'orario di servizio verrà concordato prima dell'inizio del servizio con il Responsabile dell'UOSD Sanità Penitenziaria.

Le attività specifiche del Coordinatore infermieristico dell'Appaltatore sono:

- vigilare e far osservare al personale preposto l'adesione alle procedure, protocolli e linee guida operative dell'Azienda ULSS 2;
- redigere la turnistica mensile con allegata la lista degli operatori già autorizzati dalla Direzione Penitenziaria da attivare in caso di sostituzione e trasmetterla al coordinatore referente infermieristico dell'Azienda ULSS 2 entro la fine del mese precedente;
- fornire alla fine del mese lo schema del servizio effettivo. Ogni variazione deve essere trascritta riportando nome e cognome delle persone presenti in ogni turno;
- assicurare che le attività richieste dal presente capitolato e dal progetto tecnico siano pianificate, eseguite, controllate e che il loro sviluppo sia sotto controllo;
- monitorare e controllare la funzionalità dell'ambulatorio odontoiatrico;
- assicurare la divulgazione e l'applicazione al personale dell'Appaltatore le informative aziendali ULSS 2 trasmesse e il corretto adempimento delle direttive e delle procedure di nuova introduzione emanate dai Referenti dell'Azienda ULSS 2;
- comunicare al coordinatore referente infermieristico dell'Azienda ULSS 2 e a tutte le funzioni interessate le modalità di esecuzione del servizio e risolvere problemi che si presentano quotidianamente;
- partecipare all'audit giornaliero riguardante le consegne medico-infermieristiche;
- sorvegliare le consegne infermieristiche informatiche su Point Car;
- monitorare le azioni correttive di eventuali non conformità e rendicontarle ai referenti del servizio;
- garantire regolare formazione annuale ai detenuti (pianconi) che svolgono attività di assistenza di base (caregiver) in raccordo con l'ufficio formazione aziendale ULSS 2;
- supervisionare le attività di gestione dei rifiuti speciali;
- supervisionare le attività di programmazione di esami ematochimici, visite specialistiche ed esami radiologici interni;
- programmare in collaborazione con l'Ufficio Comando della Casa Circondariale le visite specialistiche/radiologiche nelle strutture sanitarie esterne;
- supervisionare le attività di approvvigionamento e stoccaggio farmaci, presidi e beni economici negli appositi armadi/carrelli, secondo le procedure aziendali ULSS 2;
- individuare, se necessario, dei referenti infermieristici per le diverse aree specialistiche in consulenza presso la Casa Circondariale.

Vista la particolarità del servizio, il Responsabile dell'UOSD Sanità Penitenziaria può imporre alla Ditta la revoca del coordinatore infermieristico qualora lo stesso venga giudicato inefficiente e/o negligente e/o inadeguato.

ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE E PROFILO DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le misure necessarie per limitare il turn over del personale.

Il personale dell'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle competenze indicate in precedenza e l'obbligo di fattiva collaborazione necessaria per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il

loro lavoro senza vincolo alcuno di subordinazione nei confronti dell'Ente appaltante e dell'Amministrazione penitenziaria.

L'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio prestato, assicurando la presenza continuativa degli infermieri qualificati.

Il personale da inserire in servizio dovrà essere preventivamente formato a cura ed onere dell'Appaltatore stesso.

In considerazione della delicatezza dell'oggetto del presente Capitolato e delle funzioni richieste, tutto il personale proposto dall'Appaltatore per lo svolgimento del servizio, dovrà risultare di totale soddisfazione per l'Azienda ULSS 2, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali.

In caso di nuova entrata in servizio rispetto all'elenco presentato, l'Appaltatore si impegna a rendere disponibile il nominativo, il relativo curriculum (comprensivo dei dati relativi all'iscrizione all'albo) e copia della polizza RC Professionale, entro massimo 5 giorni antecedenti l'effettiva entrata in servizio.

L'entrata in servizio del nuovo professionista potrà avvenire esclusivamente previo parere favorevole dell'Azienda ULSS 2, formulato per tramite del DEC. L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda ULSS in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dal soggetto aggiudicatario, rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto ed in particolare al riconoscimento del corrispettivo.

I primi 30 giorni dall'inizio dell'effettivo servizio, sono da intendersi periodo di prova per tutti i professionisti.

Il personale si impegna a tenere un comportamento riguardoso e corretto, conforme alle regole dell'Ordinamento Penitenziario, alle norme ed al regolamento interno dell'Istituto Penitenziario e di non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza dell'Istituto stesso.

Nel corso dell'esecuzione del servizio, a seguito di specifica contestazione scritta da parte dell'UOSD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS 2, secondo la procedura di seguito delineata, l'aggiudicatario è tenuto altresì ad allontanare dalla struttura il personale infermieristico per il quale sopraggiungesse una valutazione di non gradimento, o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque ritenuti incompatibili con una corretta prassi assistenziale.

La valutazione insindacabile delle circostanze che determinano la contestazione con contestuale richiesta di allontanamento da parte dell'UOSD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS 2 è deputata al medesimo Servizio, in accordo, laddove necessario, con la Direzione Penitenziaria.

L'Azienda ULSS 2 formula con contestazione scritta la richiesta di allontanamento segnalando gli eventi che determinano la richiesta.

Nel termine di 5 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta, l'aggiudicatario procede all'allontanamento del personale oggetto di segnalazione e provvede alla conseguente sostituzione.

In casi particolarmente gravi, l'allontanamento del personale, sempre a seguito di contestazione scritta da parte dell'UOSD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS 2, deve essere operato dall'Appaltatore in via immediata.

In tutti i casi di sostituzione, l'Appaltatore dovrà dare anticipata comunicazione all'UOSD Sanità Penitenziaria dell'Azienda ULSS 2 dei nominativi degli operatori che intende far subentrare.

In tutti i casi di richiesta di allontanamento è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Penitenziaria e/o dell'Azienda ULSS 2 di intraprendere le azioni civili e/o penali che ritenessero opportune.

L'Azienda ULSS 2 ha in qualsiasi momento il diritto di verificare per tramite propri funzionari, anche con visite ispettive, il rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme di esecuzione del servizio e di richiedere la sostituzione del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario che dimostri di non rispettare i principi, l'organizzazione e le procedure operative dell'Azienda ULSS 2.

ARTICOLO 7

RESPONSABILE TECNICO – ORGANIZZATIVO E RELATIVI COMPITI

L' Appaltatore ha l'obbligo di nominare con effetto immediato prima dell'inizio del servizio, un **Referente Tecnico Organizzativo**, ed un suo sostituto, muniti di ampia delega a trattare con l'Azienda ULSS in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto, il cui costo è ricompreso fra gli oneri dell'appalto.

Tali nominativi, insieme ai recapiti telefonici e di posta elettronica, dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile dell' UOSD Sanità Penitenziaria.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall'Azienda ULSS 2.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato telefonicamente e contestualmente in forma scritta al DEC non appena noto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l'effettuazione del servizio da parte di personale con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

Inoltre, dovrà impegnarsi a garantire:

- la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio;
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'erogazione del servizio senza interruzione, diminuzione o ritardo.

L'Appaltatore deve essere, altresì, in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente.

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo.

I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione.

A tal scopo l'Appaltatore deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla sua sostituzione con altro personale idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato come non conforme allo svolgimento dell'incarico.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale a carico dell'Appaltatore ed è causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- a) Presentare all'Azienda ULSS 2, almeno 30 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, che dovrà essere aggiornato semestralmente,

specificando per ciascuno la qualifica ed il titolo di studio ed il numero di iscrizione all'ordine, oltre che le polizze RC Professionali previste dall'art. 17 del presente Capitolato e l'autodichiarazione del singolo professionista di non incorrere nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.53 del Dlgs 165/2001. Tale elenco dovrà anche indicare i nominativi e le qualifiche degli operatori che verranno impiegati per le sostituzioni.

Ciò in quanto tutto il personale dedicato all'espletamento del servizio all'interno degli Istituti Penitenziari dovrà essere preventivamente autorizzato all'ingresso negli istituti dalla Direzione penitenziaria;

b) Al fine di evitare situazioni di disservizio, assicurare la continuità del personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato e l'immediata sostituzione del personale assente, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti;

c) Garantire la direzione, il controllo e la supervisione del servizio affidato;

d) Garantire il graduale turnover infermieristico almeno triennale per prevenire i fenomeni di burn out legati alla particolare attività svolta, nell'eventualità del rinnovo per ulteriori 24 mesi;

e) Rispondere in caso di rotture e/o ammanchi negli ambulatori dovuti a negligenza nell'esecuzione del servizio da parte del proprio personale. In questi casi l'Amministrazione si riserva di addebitare le relative spese. A tal fine, al momento della firma del contratto, verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento per l'espletamento dei servizi. Tale inventario dovrà essere controfirmato dalle parti e farà parte integrante dei documenti contrattuali;

f) Garantire tutte le procedure di carattere amministrativo-burocratico per il corretto svolgimento del servizio (ad esempio ordine dei farmaci, corretta tenuta di registri, elenchi e documentazione, gestione dei rifiuti, prenotazione visite mediche ed esami).

Sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore:

- ◆ tutte le spese per importi e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio; in particolare gli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale;
- ◆ le spese di coordinamento, di gestione economico – normativa del proprio personale;
- ◆ le spese relative alla dotazione del vestiario per il proprio personale (casacche, pantaloni, etc);
- ◆ gli oneri relativi al lavaggio, stiratura e quant'altro necessario per mantenere igienico e decoroso il suddetto abbigliamento;
- ◆ gli oneri per le attività di formazione del proprio personale compresi gli oneri per l'affiancamento pre – lavorativo del proprio personale.
- ◆ garantire l'idoneità alla mansione specifica in base a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ◆ costi per le eventuali vaccinazioni previste per il personale esposto a rischio biologico, secondo le indicazioni del medico competente dell'Appaltatore;
- ◆ l'invio all'ufficio dell'UOSD Sanità Penitenziaria di una copia del curriculum e dell'attestato di studio del personale impiegato nel servizio;
- ◆ la comunicazione al DEC dell'orario mensile delle presenze e del piano delle ferie del personale.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare e controllare, durante l'esecuzione del contratto, l'iscrizione nei libri paga e nei libri matricola dell'aggiudicatario del personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato.

Il personale addetto al servizio intrattiene rapporti giuridici esclusivamente con l'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Restano a carico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana/Istituti penitenziari:

- la messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi dove dovrà essere svolto il servizio;
- la fornitura di tutto il materiale, compresi i dispositivi di protezione individuale, i macchinari, i farmaci, previo riordino da parte dell'Appaltatore;
- le attività di sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali;
- la pulizia dei locali;
- il pagamento utenze (energia elettrica, acqua, ecc.);
- la messa a disposizione di strumenti elettronici, informatici e software;

- la manutenzione delle apparecchiature/attrezzature;
- la manutenzione dell'immobile e del mobilio;
- la sterilizzazione del materiale non monouso;
- la riparazione dei dispositivi protesici.

ARTICOLO 9 REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE

L'attività infermieristica dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità n. 739 del 14/09/1994, dal Codice Deontologico e da ogni altra disposizione già emanata o che verrà emanata in futuro.

Il **personale infermieristico** impiegato nello svolgimento dell'appalto dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea di infermiere, o titolo equipollente, specificando che per i professionisti non italiani dovrà essere presentato il riconoscimento del titolo mediante Provvedimento ministeriale. Il personale di nazionalità non italiana dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'ideale comunicazione con utenti e altri operatori. Tale idoneità potrà essere valutata insindacabilmente dal Responsabile della UOSD Sanità Penitenziaria o da un suo delegato; in caso di valutazione negativa l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla immediata sostituzione con altro personale idoneo;
2. essere iscritto all'Ordine delle Professioni infermieristiche (O.P.I.), al fine dell'esercizio della professione infermieristica;
3. possesso di idoneità alla mansione specifica (lavoro di infermiere) per i rischi lavorativi: gas anestetici (Circ. Reg. 50/89), biologico ed elettromagnetico, movimentazione manuale dei carichi, (D.Lgs. 81/2008), rilasciato da un medico competente/autorizzato in Medicina del Lavoro ed Igiene degli Ambienti di Lavoro iscritto nei ruoli Regionali;
4. possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
5. certificazione di aver seguito un corso secondo il protocollo BLS-D per la gestione delle emergenze;
6. buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'ideale comunicazione con utenti e altri operatori.

Il personale dedicato al **supporto dell'attività odontoiatrica** dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. attestato/certificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, conseguito a seguito di frequentazione di un corso autorizzato da una Regione o da una Provincia autonoma, o in alternativa, aver lavorato o svolto attività in apprendistato per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, con l'inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona o che abbia svolto mansioni riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico, e può documentarlo, come previsto dall'art 11, comma 1 e 2, del DPCM del 9 marzo 2022;
2. possesso di attestazione circa l'avvenuta formazione per la sicurezza di cui all'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011;
3. buona conoscenza della lingua italiana e adeguata a sostenere un'ideale comunicazione con utenti e altri operatori.

Inoltre il personale impiegato non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art.53 del Dlgs 165/2001.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti ad esso collegati, pena l'applicazione di eventuali penali.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le migliori e metodologie operative di cui all'Offerta tecnica presentata in sede di gara.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara e alle caratteristiche tecniche dell'Offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Appaltatore è tenuto:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'Appaltatore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usati dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o diventino di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche dell'Appaltatore che venissero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dall'Appaltatore stesso in fase di esecuzione contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

ARTICOLO 12 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana, nell'ambito del presente appalto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto l'ULSS 2 Marca trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati.

Si richiama il contenuto dell'art. _ del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 13 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Azienda ULSS 2 potrà individualmente predisporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio che riterrà necessari, onde verificare l'esatta rispondenza delle stesse a quanto statuito contrattualmente.

L'Azienda ULSS 2 si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta di gara.

Con l'espressione sistema di monitoraggio e controllo si intende quello strumento volto a:

- controllare l'esistenza o meno dei requisiti cardine del Servizio prestato dall'Appaltatore.
- monitorare il livello del Servizio prestato dall'Appaltatore, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima.
- valutare la conformità dell'organizzazione aziendale dell'Appaltatore per garantire il rispetto delle richieste contrattuali.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle quattro aree di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda ULSS 2 per la condivisione delle stesse e delle opportune azioni di miglioramento entro 30 giorni dalla loro segnalazione. Inoltre l'Azienda ULSS 2 potrà procedere con formale contestazione e/o l'eventuale applicazione delle penali.

In particolare, il monitoraggio della qualità del servizio verrà eseguito mediante l'utilizzo di apposita check-list e verrà effettuato senza preavviso e con frequenza almeno mensile.

La non conformità di almeno il 30% delle attività monitorate determinerà l'insufficienza della qualità del servizio erogato e l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 19.

ARTICOLO 14 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALTA'

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, l'Appaltatore, per nessuna ragione, può interromperlo, sospenderlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Qualora ciò si verificasse, l'Azienda ULSS 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo o in violazione delle disposizioni del presente Capitolato saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore.

Contestazioni

L'Azienda ULSS n. 2, farà pervenire all'Appaltatore, per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda Sanitaria indicherà.

Penali

In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, l'Azienda ULSS 2 potrà chiedere all'aggiudicatario il pagamento di una penale, con la graduazione di seguito specificata, fino alla eliminazione del comportamento omissivo o irregolare.

Verrà posta particolare attenzione nei seguenti casi:

- ritardo nella presentazione della programmazione della turnistica del personale;
- mancata copertura dei piani di lavoro;
- ritardo inizio turno superiore alla mezz'ora;
- mancato aggiornamento dell'elenco del personale inserito nell'attività assistenziale;
- inottemperanza alle attività previste nei piani di lavoro, in particolare per quanto indicato per ogni singola figura prevista nel capitolato;
- mancato rispetto delle disposizioni/procedure/protocolli/linee guida operative impartiti dall'UOSD Sanità Penitenziaria;
- rilevazione insufficiente della qualità del servizio derivante dall'analisi della check list (non conformità di almeno il 30% delle attività monitorate).

Verrà applicata una penale di € 500,00 per infrazione, oltre al risarcimento dell'eventuale danno subito.

- In caso eventi ripetuti per la seconda volta, verrà applicata una penale di € 1.000,00 per infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.
- In caso di inadempimento totale degli obblighi contrattuali o a seguito di tre applicazioni di penali per inadempimento parziale, il contratto potrà essere risolto con incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Le penali dovute non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti dell'Appaltatore potranno essere precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile referente dell'Appaltatore stesso o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà con le seguenti modalità:

- con nota di accredito da emettersi dall'impresa inadempiente;
- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione del deposito dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda Sanitaria.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Non è previsto alcun premio di accelerazione.

ARTICOLO 15

PERSONALE DIPENDENTE COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI

OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

L'Appaltatore deve avvalersi di propri operatori qualificati e/o specializzati, che parlino la lingua italiana.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

L'Appaltatore dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Il nominativo, la qualifica e le abilitazioni professionali del personale impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere tempestivamente comunicati all'Azienda prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale e successivamente con frequenza semestrale.

L'elenco del personale impiegato dovrà, inoltre essere, comunicato, con gli aggiornamenti dovuti, ad ogni variazione intervenuta.

In caso di sostituzione prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire, quanto meno, con 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto all'intervenuta sostituzione. Dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

In caso di sostituzione non prevedibile, la comunicazione dei nominativi, della qualifica e delle abilitazioni professionali dovrà avvenire contestualmente al verificarsi dell'evento, in quanto la sostituzione verrà garantita il giorno stesso senza soluzione di continuità per l'assistenza. Anche in questo caso dovrà essere garantito il passaggio di consegne tra il personale uscente ed il/i nuovo/i incaricato/i.

L'Appaltatore dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa (es. crediti ECM), dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

In sinergia con la Stazione appaltante si rende necessaria una condivisione su base semestrale dei piani e dei percorsi formativi, assicurando la partecipazione del personale agli stessi.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione del personale all'attività formativa, proposta e concordata con la Stazione appaltante, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che non si sia comportato con correttezza.

In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda Ulss 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi i dispositivi di protezione individuale, la divisa e il cartellino.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda in questo caso, saranno impegnative per l'Appaltatore.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dall'Appaltatore, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà inoltre mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve inoltre essere di pieno gradimento all'Azienda che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale dell'Appaltatore o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale dell'Appaltatore saranno oggetto di registrazione con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 16 GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) - eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno sei mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ulss, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e l'Appaltatore dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese per l'Azienda.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Trascorsi 365 giorni dalla scadenza del contratto, lo svincolo avverrà automaticamente fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016), la riduzione dell'importo della garanzia del 50% è possibile solo se tutte le imprese, costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

ARTICOLO 17

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell'esercizio dell'affidamento, con ciò esonerando l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell'esecuzione e gestione dell'affidamento stesso.

E' obbligo dell'Aggiudicataria stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente operante alla data del presente affidamento, specifica polizza assicurativa di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), che riporti espressamente la copertura assicurativa del presente affidamento richiamandone l'Oggetto ed il codice CIG, con massimale unico e per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata del servizio e con franchigia non superiore ad € 5.000,00.

La polizza dovrà inoltre:

1. prevedere la copertura verso l'Azienda aggiudicante, tutti i suoi dipendenti e tutti coloro che prestano la loro attività per l'esecuzione dell'affidamento;
2. annoverare espressamente tra gli assicurati, tutte le società/strutture/cooperative eventualmente partecipanti a qualsiasi titolo al servizio oggetto del presente affidamento (esempio RTI), compresi i propri dipendenti e tutti coloro che partecipano alle attività oggetto dell'affidamento;
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero unico, senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
4. che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili all' Azienda/Stazione Appaltante.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCG, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (appendice di precisazione), nella quale si espliciti che la polizza

in corso è efficace anche per il presente affidamento, richiamandone le specifiche tra cui l'Oggetto, il codice CIG, il massimale RCT precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri né limiti per massimale annuo.

La polizza, comprensiva delle CGA Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, il tutto redatto in lingua italiana, dovrà essere posta in visione all'Azienda prima dell'inizio delle attività oggetto del presente affidamento, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra, dovrà prevedere che l'assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'Azienda, inoltre l'Aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo, ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda, nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

È obbligo dell'Aggiudicataria provvedere alla raccolta, verifica e consegna all'Azienda Ulss 2 delle polizze RC Professionali dei singoli infermieri (qualora la Ditta aggiudicataria utilizzi per lo svolgimento del servizio personale in regime libero professionale) che dovranno essere stipulate con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC Professionale e regolarmente operante alla data del presente affidamento, con massimale unico (che non preveda sotto limiti di scorta) e per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio e con franchigia e/o scoperto non superiore nel massimo ad € 5.000,00 e non opponibile al terzo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative richieste, l'Azienda si riserva di applicare la penale prevista dall'art.7.

Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di recedere dal Contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 18 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto per causa imputabile all'Appaltatore (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultimo decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione appaltante acquisirà la garanzia provvisoria oltretutto riservarsi l'addebito degli eventuali danni e delle eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del 24/06/2013.

Nel dettaglio, saranno assoggettati ad imposta di bollo:

- il contratto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- il patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al Protocollo di legalità del 06/04/2017.

In caso di urgenza, il committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso in cui l'Appaltatore si scioglia dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo operatore economico affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'Appaltatore receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 22 del Disciplinare di gara.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con l'Appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ARTICOLO 19 CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla Stazione appaltante sono calcolati sulla base del canone e dei prezzi offerti riportati in offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, alle caratteristiche tecniche e all'offerta tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale che deve intendersi onnicomprensivo.

ARTICOLO 20 REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per i primi 12 (dodici) mesi del contratto.

Il corrispettivo per l'esecuzione del contratto verrà aggiornato - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - sulla base di un'istruttoria condotta dall'Azienda sanitaria tenuto conto dei dati desunti dall'ISTAT, nella modalità di seguito descritta:

- il periodo di riferimento per il calcolo della prima rivalutazione è costituito dai 12 mesi seguenti la data di attivazione del servizio;

- i periodi di riferimento per il calcolo delle successive rivalutazioni dei prezzi decorreranno a partire dalla scadenza del periodo di riferimento precedente, con durata fissa di 12 mesi. Il periodo intercorrente tra la scadenza della validità dell'offerta e l'avvio dell'esecuzione del contratto non è oggetto di rivalutazione ISTAT.

La rivalutazione verrà riconosciuta annualmente nella misura della media della variazione dell'indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo ai 12 mesi del periodo di riferimento in oggetto, rispetto al valore dell'indice ISTAT (per le famiglie di operai e impiegati, "FOI") relativo alla data di inizio del periodo di riferimento stesso.

La revisione dei prezzi, attuata secondo le modalità sopra descritte, dovrà essere formalmente richiesta dall'Appaltatore entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento, pena la decadenza ad aver diritto alla revisione medesima.

Si presenta, con un esempio, la modalità di calcolo del coefficiente di rivalutazione.

Si consideri il caso di un appalto la cui esecuzione avvenga in data 01.01.2020.

Per il primo anno di appalto, quindi fino al 31.12.2020, i prezzi rimangono tali e quali a quelli prodotti in fase di offerta di gara.

Alla scadenza del primo anno, in data 01.01.2021, l'Appaltatore può chiedere la revisione prezzi per l'anno 2021 (può farlo entro il 01.03.2021, all'interno dei 60 gg. previsti dalla scadenza del primo anno); la variazione percentuale che dovrà essere applicata sarà pari a quanto indicato nella tabella sottostante all'interno del riquadro corrispondente al mese di gennaio 2021, che corrisponde al primo mese del secondo anno di appalto.

2021	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO
RIVALUTAZIONE PERCENTUALE	1,51 %	1,47 %	1,34 %	1,11 %	1,28 %

La modalità con cui sono stati ottenuti tali coefficienti percentuali è la seguente:

- si considerano i 12 indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ("FOI"), inseriti nella specifica tabella ISTAT, a partire dal mese di gennaio 2020:

101,2 - 101,5 - 101,9 - 102,4 - 102,5 - 102,6 - 102,9 - 103,2 - 103,2 - 103,6 - 103,7 - 104,0;

- si calcola la media di questi 12 numeri, che corrisponde a 102,725;
- si effettua ora il rapporto tra la media appena trovata e il valore dell'indice di gennaio 2020 (101,2), perché è il primo mese del periodo di riferimento considerato, e si ottiene il coefficiente moltiplicativo 1,0151 corrispondente appunto ad un aumento del canone dei servizi oggetto di appalto dell' 1,51 %, come indicato nel riquadro di Gen 2021 della tabella suddetta;
- allo stesso modo, per l'anno 2022, il periodo di riferimento per il calcolo della rivalutazione sarà costituito dai 12 mesi che decorrono a partire da gennaio 2021 e si concludono a dicembre 2021, con analoghe modalità di calcolo; lo stesso iter procedurale verrà seguito per il calcolo delle rivalutazioni per gli anni successivi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario, per la parte eccedente detta percentuale.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 21 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere espletato con assoluta continuità.

L'Appaltatore, pertanto, per nessuna ragione, potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, con opportuno preavviso.

Resta inteso che l'attività costituisce servizio pubblico essenziale.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, l'Appaltatore dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

ARTICOLO 22 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore. A tal fine la Stazione appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012, e dall'art. 113-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'operatore economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it, sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura sarà emessa con cadenza mensile e posticipata e dovrà contenere il riferimento al contratto, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Sempre in sede di stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, all'Azienda Sanitaria.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, vantati nei confronti di questa.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno trasmettere all'Azienda ULSS n. 2 all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in corso di esecuzione delle prestazioni, con cadenza mensile, **tutta la documentazione** prevista all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, come modificato dal D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla L. 19/12/2019 n. 157.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana.

I canoni e i prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di ogni costo necessario all'erogazione del servizio (es: oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, contributivi, spese generali, spese per la registrazione del contratto ecc.), ad esclusione dell'I.V.A..

ARTICOLO 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con p.e.c., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Appaltatore, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 23 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 24 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'art. 105 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di Legge in vigore alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. n. 8 del Disciplinare di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

ARTICOLO 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltreché dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre (3) contestazioni scritte per grave inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato e dal progetto presentato dall'Appaltatore;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, contestato per iscritto, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda per cause motivate e comunicate per iscritto.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. mancato superamento del periodo di prova;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. in caso di revoca delle autorizzazioni per l'esercizio della professione sanitaria;
4. di commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi antimafia;

5. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
6. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
7. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
8. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
9. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS;
10. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare accertata dalla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto;
11. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio previsto dal presente capitolato;
12. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente capitolato;
13. per non produzione dei titoli di studio del personale impiegato a seguito di verifica e su richiesta della Stazione appaltante;
14. per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore di uno o più dei servizi affidati senza motivo ritenuto giustificato dalla Stazione appaltante, per continuata e reiterata violazione degli orari e delle prestazioni concordate con i responsabili dei servizi;
15. in caso di inadempienza in ordine al rispetto del piano di riassorbimento del personale (clausola sociale);
16. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e nei restanti atti di gara.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo dedicato del presente documento, il contratto sarà risolto qualora, dai controlli effettuati, emergesse presenza di personale dell'Appaltatore sprovvisto di titolo di studio adeguato. In tal caso si provvederà, altresì, alla segnalazione all'Autorità competente.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda Sanitaria e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa, nulla spetta all'Appaltatore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà comunque garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altro operatore economico e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, questa Amministrazione risolverà il contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, o per mutate esigenze organizzative dell'"Azienda Socio-Sanitaria".

ARTICOLO 26 RECESSO

In caso di recesso troverà applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21- sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via posta elettronica certificata.

L'Azienda ULSS n. 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ARTICOLO 27 NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha adottato, con deliberazione n. 811 del 28.4.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'A.N.AC. ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 28 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano:

- a) le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.;
- b) le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- c) il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Uffici territoriali del Governo del Veneto, Anci e Upi, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato con l'Appaltatore verrà immediatamente ed automaticamente risolto (ai sensi dell'art. 1456 C.C.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1) dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informative interdittive ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.

In tal caso la Stazione appaltante applica a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera in ogni caso inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra vi sarà altresì la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto.

3) nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

4) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

La Stazione appaltante si riserva di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento del subaffidatario, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di una attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare o sub affidare parte dei servizi a favore di imprese partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in questione.

L'Appaltatore dovrà inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto o nell'eventuale subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o dell'eventuale subcontratto, salvo il maggior danno.

L'Appaltatore dovrà altresì riferire tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente, dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore. Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 1 del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Treviso, in data 06/04/2017, le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

ARTICOLO 29 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 04.03.2021 e pubblicato nel sito www.aulss2.veneto.it - Sez. Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente il contenuto dell'art. 25 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 30 NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

L'appaltatore deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione dei servizi resi, oggetto del presente documento.

Qualora nel corso della validità del contratto fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie per quanto attiene il servizio reso ed in generale per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, l'Appaltatore è tenuto a uniformarsene senza alcun aumento di prezzo.

Inoltre, l'Appaltatore tenuto a rinnovare e trasmettere alla Stazione appaltante le autorizzazioni e le certificazioni nel caso dovessero scadere nel corso di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 31 VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso l'Appaltatore dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante ed in tal caso si applicherà la disciplina del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ARTICOLO 32 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si precisa che il presente caso riguarda il servizio di assistenza infermieristica e assistenza all'attività odontoiatrica, entrambe presso la Casa Circondariale e l'Istituto Penale Minorile di Treviso, pertanto:

- l'attività oggetto del servizio, viene svolta in locali appartenenti alla Casa Circondariale e l'Istituto Penale Minorile di Treviso, che risultano fuori della **giuridica disponibilità dell'Ente Committente** (Azienda Ulss 2);
- restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, si rimanda la predisposizione di un Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) alla competente Amministrazione della Casa Circondariale e dell'Istituto Penale Minorile per il governo dei rischi da interferenza tra personale dell'Istituto, e personale dell'Appaltatore e dell'Azienda Committente (Ulss 2).

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche della fornitura, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

Allegato 1: Check-list Monitoraggio e controllo della qualità

CHECK LIST Monitoraggio e controllo della qualità	SI	NO	NP*
Il personale indossa la divisa del suo profilo professionale pulita come indicato dal Capitolato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale utilizza i DPI dati in dotazione all'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale sanifica le superfici orizzontali e verticali dopo aver utilizzato le postazioni di lavoro (carrello medicazioni; carrello terapia; sostituzione carta monouso per lettini visite; sanificazione seduta riunito dentistico tra un paziente e l'altro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale mantiene in ordine le postazioni di lavoro e tutti i locali adibiti all'area sanitaria, sgombre da oggetti taglienti (forbici, cucitrice a pinza)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale controlla in modo appropriato, secondo calendario, check list attività giornaliera, materiali e presidi, con appositi moduli/schede controllo scadenze, apponendo firma dell'operatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale esegue correttamente lo smistamento dei rifiuti, secondo le procedure/protocolli aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale scarica mensilmente il valore della temperatura del frigorifero, su apposito programma ESCORT, ai fini dei controlli dell'ingegneria clinica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale garantisce le buone pratiche di trasmissione/informazioni burocratiche, verso l'amministrazione penitenziaria (matricola; comando; direzione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale garantisce che i campioni ematici/urinari vengano mantenuti in modo corretto fino alla presa in carico da parte del corriere che li trasporta nei laboratori di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale smaltisce il materiale cartaceo con dati sensibili con apposito distruggi documenti presente presso l'infermeria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale riporta nelle confezioni dei disinfettanti la data di apertura e quella di fine stabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il personale (infermieri e ASO) registra puntualmente nell'apposito modulo i movimenti di entrata e uscita dei ferri chirurgici dalla centrale di sterilizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'Appaltatore, alla fine del mese, trasmette il turno effettivo comprensivo delle variazioni avvenute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evidenza dell'effettuazione del piano formativo annuale al di fuori dell'orario di servizio (verifica ogni 4 mesi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Evidenza dell'effettuazione della formazione ai piantoni (verifica ogni 6/12 mesi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATA RILEVAZIONE _____ FIRMA VALUTATORE _____



Azioni di miglioramento suggerite dal valutatore:

Conclusioni del responsabile:

FIRMA DEL COORDINATORE

FIRMA DEL DIRETTORE